



TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 20/2025

All'udienza del 1 dicembre 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI,	Presidente	(collegato da remoto)
Avv. Angela INGHILLERI,	Componente	(collegato da remoto)
Avv. Raffaella VIGNOTTO,	Componente, relatore ed estensore	(collegato da remoto)

il Tribunale Federale ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare R.G.P.F n. 14/2025 di cui all'atto di deferimento della Procura Federale 23 ottobre 2025, in persona del Procuratore Federale Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci, trasmesso lo stesso 23 ottobre 2025, formulato a carico del seguente tesserato SALERNO Alessandro per la violazione dell'art. 1 [*Osservanza della disciplina sportiva*] del Codice di Comportamento sportivo del C.O.N.I., dell'art. 3 [*Doveri*] dell'art. 5 [*Infrazioni*] comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., per aver posto in essere condotte e azioni in violazioni delle normative federali per *“aver tentato di aggredire la sig.ra Ola Cutilli Spada/Konini [...] non rispettando così le regole di civile convivenza sportiva in un contesto di gara con la presenza di una pluralità di persone”*.

Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha domandato l'irrigazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per mesi cinque.

FATTO

- Il presente procedimento è stato originato da una segnalazione, in data 10 aprile 2025, del Presidente del Comitato Regionale Lombardia dell'Unione Italiana Tiro a Segno, sig. Elio NICOLOSI, che riferiva di un tentativo di aggressione da parte del giovane tesserato SALERNO Alessandro ai danni della tesserata sig.ra Ola CUTILLI SPADA / KONINI MANJOLA.
- In data 23 ottobre 2025 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale il tesserato SALERNO Alessandro per aver posto in essere le condotte e azioni in violazioni delle normative federali di cui al capo di incolpazione qui sopra riportato.

Con decreto presidenziale del 27 ottobre 2025, ex art. 34, lett. e), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, il Sig. SALERNO Alessandro 2025 veniva chiamato innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 01 dicembre 2025.

- Il deferito Sig. SALERNO Alessandro depositava, ai sensi dell'art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, in data 5 ottobre 2025, tramite l'Avv. Alessandro Maniaci, istanza di *applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento* con la richiesta di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale, per mesi due.



All'udienza del 1 dicembre 2025 erano presenti, da remoto, il Procuratore Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci, l'Avv. Gian Alessandro Maniaci per conto del sig. SALERNO Alessandro.

Il Procuratore Federale Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci e l'Avv. Alessandro Maniaci, legale del sig. SALERNO Alessandro, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, ex art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S. e non aggiungevano altro.

P.Q.M

il Collegio, preso atto di quanto convenuto ai sensi dell'art. 34, lett. B), del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S. tra la Procura Federale e l'incolpato SALERNO Alessandro per la sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per mesi due, stima corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la detta sanzione, e ne dichiara l'efficacia così definendo il procedimento.

Giorni trenta per il deposito delle motivazioni.

Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS, con immediata esecuzione.

Roma, 4 dicembre 2025

Dott. Giuseppe SEVERINI
Presidente

Avv. Angela Inghilleri
Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Componente, relatore ed estensore